



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno



Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax : 0828 966002 – 966244 C.F 00547700658
Sito Web: www.comune.ottati.sa.it Pec:
protocollo.ottati@asmepec.it

COPIA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 25/06/2020

Oggetto: Approvazione Regolamento di disciplina impianto di videosorveglianza territoriale.

L'anno 2020, addì Venticinque, del mese di Giugno, alle ore 18:35, nella usuale sala delle adunanze del Consiglio Comunale della Sede Municipale, sita in Via XXIV Maggio n. 53, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, notificata a ciascun Consigliere Comunale nelle forme di Legge, si è legalmente radunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica e ordinaria. A seguito di appello nominale, risultano i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Guadagno	Elio	Sindaco	X	
2	Fasano	Franco		X	
3	Luongo	Martino		X	
4	Pepe	Maria Teresa		X	
5	Costantino	Angelo		X	
6	Pugliese	Davide		X	
7	Francione	Antonio	Capogruppo Maggioranza di	X	
8	Sabetta	Basilio		X	
9	Doddato	Eduardo	Capogruppo di Minoranza		X
10	Monaco	Daniele			X
11	Marino	Biagio			X
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI				8	3

PRESIEDE la seduta il Sindaco, Elio Guadagno.

PARTECIPA alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Carlo Onnembo, il quale assume funzioni consultive, referenti e verbalizzante.

La seduta è pubblica.

Attestata dal sig. Elio Guadagno, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento, espresso ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del T.U. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con Legge n. 213/2012.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Elio Guadagno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con l'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali n. 142/90 è stata riconosciuta autonomia normativa agli enti locali;
- che siffatta potestà, statutaria e regolamentare, è stata ribadita dal Testo Unico Enti Locali che all'art. 7, rubricato "*Regolamenti*" statuisce *expressis verbis*: "*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*"
- che sulla stessa linea si è posta la Costituzione, che a seguito della novellazione attuata dalla legge di riforma n. 3/2001, all'art. 117, comma 6, prevede: "*I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.*"
- che, salvo l'ipotesi residuale del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi demandato alla Giunta Comunale, l'esercizio del potere normativo spetta al Consiglio Comunale ex art. 42, comma 1 lett. a);

CONSIDERATO che il Comune di Ottati intende realizzare un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale;

PRESO ATTO che:

- svariati interventi normativi susseguitisi nel tempo hanno reso centrale la cd. Sicurezza urbana;
- tra gli strumenti con i quali i Comuni possono garantire la sicurezza v'è la realizzazione di un sistema di videosorveglianza a tutela del decoro, degli arredi urbani, della sicurezza dei cittadini;
- mediante una efficiente gestione della videosorveglianza si prevengono spiacevoli e degradanti fenomeni quali atti vandalici, furti ed abbandono incontrollato dei rifiuti;
- occorre contemperare le esigenze di tutela della sicurezza con la nuova disciplina comunitaria in tema di privacy promanante dal GDPR UE 679/2016;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un Regolamento disciplinante il sistema di videosorveglianza territoriale;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio di segreteria;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica ex art. 97 del Tuel;

CON VOTI unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento comunale disciplinante il sistema di videosorveglianza territoriale;
2. **DI PUBBLICARE** il medesimo atto regolamentare nell'apposita Sezione di "*Amministrazione Trasparente*";
3. **DI DICHIARARE** il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con ulteriore e separata votazione unanime.



Comune di Ottati

PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE**

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato dal Comune di Ottati mediante il proprio impianto di videosorveglianza territoriale, avvenga unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **trattamento**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- b) per **dato personale**, qualunque informazione che permette l'identificazione, anche indiretta, di una persona fisica e rilevata con trattamenti di suoni ed immagini attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) per **designato**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- d) per **responsabile del trattamento**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- e) per **interessato**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- f) per **comunicazione**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per **dato anonimo**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- h) per **blocco**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- i) per **profilazione**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- j) per **violazione dei dati personali**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento, effettuato dal Comune di Ottati, dei dati prodotti dal proprio impianto di videosorveglianza territoriale ed identificanti, anche indirettamente, le persone fisiche che transiteranno nelle aree soggette a controllo.

ARTICOLO 3

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ottati, nella figura del rappresentante legale dell'Ente.

ARTICOLO 4

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati personali, eseguito attraverso l'impianto di videosorveglianza territoriale, è finalizzato alla tutela del patrimonio comunale ed alla attuazione di politiche di salvaguardia della sicurezza urbana.

ARTICOLO 5

CONSENSO ED INFORMATIVA

1. L'uso dei dati personali per le finalità di cui all'Art. 4 del presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento.

2. Ai soggetti interessati dovrà essere fornita l'informativa di cui all'Art. 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 6

DESIGNATI AL TRATTAMENTO

1. Compete al Titolare del Trattamento nominare per iscritto i soggetti designati al trattamento dei dati.

2. I compiti affidati ai soggetti designati al trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di nomina.

3. I soggetti designati devono conformare la propria azione attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento in sede di nomina e nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Titolare del Trattamento vigila, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni e istruzioni impartite.

ARTICOLO 7

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 8 del Regolamento (UE) 2016/679, si configura il ruolo di Responsabile del Trattamento per i soggetti fornitori ai quali verranno affidate le attività di implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza, poiché essi al fine di dar luogo a tali attività dovranno necessariamente effettuare un trattamento dei dati personali per conto del Titolare del Trattamento.

2. Ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679, nell'affidare le attività di cui al precedente punto si dovrà ricorrere unicamente a fornitori che presentino garanzie

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale da garantire il soddisfacimento dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e la tutela dei diritti dell'interessato.

3. I trattamenti effettuati dai Responsabili del Trattamento dovranno essere disciplinati dallo schema di comunicazione di cui Allegato 1 del presente regolamento.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI RACCOLTA E MISURE DI SICUREZZA

1. I trattamenti dei dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza territoriale dovranno osservare i seguenti principi:

- a) **liceità, correttezza e trasparenza**, i dati personali dovranno essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) **limitazione della finalità**, i dati personali dovranno essere raccolti per la finalità di cui all'Art. 4 del presente regolamento e successivamente trattati in una modalità non incompatibile con tale finalità;
- c) **minimizzazione dei dati**, i dati personali raccolti dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di cui all'Art. 4 del presente regolamento;
- d) **esattezza**, i dati personali raccolti dovranno essere esatti e, se necessario, aggiornati. Dovranno, inoltre, essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) **limitazione della conservazione**, i dati personali raccolti dovranno essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui all'Art. 4 del presente regolamento;
- f) **integrità e riservatezza**, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza ivi compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentale.

2. In particolare il sistema di videosorveglianza non può:

- a) essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
- b) essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati;
- c) essere collegato con altre banche dati;
- d) effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'Art 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati effettuato dal sistema di videosorveglianza territoriale dovrà essere oggetto di una valutazione dell'impatto dei trattamenti, di seguito DPIA, da effettuare con la consultazione del Responsabile della Protezione dei Dati, di cui alla Sezione 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nominato dal Titolare del Trattamento.

4. La DPIA di cui al punto precedente dovrà contenere almeno:

- a) la descrizione sistematica del trattamento previsto e della finalità del trattamento, compreso l'interesse legittimo perseguito dal Titolare del Trattamento;
- b) la valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c) la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. La DPIA dovrà essere revisionata ogni qual volta sarà apportata una modifica alle componenti strutturali dell'impianto, ivi compreso l'incremento dimensionale dello stesso.
6. Le immagini prodotte dai dispositivi di videosorveglianza dovranno memorizzate in un unico sistema di registrazione, di seguito Sistema NVR, che dovrà essere installato all'interno di un locale del palazzo comunale al quale potranno accedere i designati al trattamento ed il Titolare del Trattamento.
7. Le registrazioni di cui al precedente punto dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore ai sette giorni, fatto salve le chiusure di uffici e le circostanze previste al successivo Art. 9 – *"Accertamento di illeciti ed indagini di polizia giudiziaria"*.
8. I monitor adibiti alla visualizzazione dei filmati prodotti dal sistema di videosorveglianza dovranno essere collocati in una modalità tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
9. L'accesso al sistema NVR, ivi compreso i monitor adibiti alla visualizzazione dei filmati, dovrà essere consentito ai soli designati al trattamento ed al Titolare del Trattamento.
10. Il Titolare del Trattamento ed i designati al trattamento dovranno essere dotati di credenziali proprie per l'accesso al sistema. Tutti gli accessi dovranno essere registrati all'interno di un tracciato record nel quale è riportata almeno la data, l'ora dell'accesso e l'identificativo utente.
11. L'accesso alle immagini da parte dei designati deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
12. La sostituzione o il rimpiego di un dispositivo utilizzato per la memorizzazione delle immagini dovrà essere soggetto alle seguenti regole:
- a) i supporti di memorizzazione di massa (hard disk, DVD, CD, etc.) destinati allo smaltimento dovranno essere soggetti a preventiva distruzione fisica attraverso sistemi di punzonatura, deformazione meccanica o apertura dell'involucro protettivo con danneggiamento delle superfici magnetiche;
 - b) I supporti di memorizzazione di massa destinati al reimpiego dovranno essere soggetti a preventiva cancellazione dei dati in essi contenuti che dovrà avvenire mediante l'utilizzo di software di wiping.
13. Qualora un interessato, nell'esercizio dei diritti di cui all'Art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, faccia richiesta di accesso alle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza, questi deve essere debitamente autorizzato dal Titolare del Trattamento e può avere visione delle sole immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti è consentito il ricorso a tecniche di mascheramento di parte delle immagini.
14. L'accesso da parte di un interessato dovrà essere registrato mediante l'annotazione di apposito registro nel quale dovranno sempre essere riportati almeno la data e l'ora dell'accesso, l'identificazione del soggetto interessato e gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
15. In caso di accesso da parte di un interessato, non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di tecniche di mascheramento di parte delle immagini.

ARTICOLO 9
ACCERTAMENTO DI ILLECITI ED
INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel caso di ipotesi di reato, o di eventi rilevanti ai fini della tutela del patrimonio comunale edella sicurezza urbana, il Titolare del Trattamento o i soggetti designati al trattamento provvederanno al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici/ottici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.
2. I supporti magnetici/ottici di cui al precedente punto dovranno essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Titolare del Trattamento o dai designati al trattamento.
3. I dati raccolti ai sensi del presente articolo potranno essere trasmessi ai soli organi di Polizia e alla sola Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 10

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO

1. Agli interessati sarà essere resa una informativa semplificata mediante affissione di una segnaletica su cui è riportata la figura stilizzata di un dispositivo di videosorveglianza e la seguente dicitura:

COMUNE DI OTTATI
AREA SOGGETTA A VIDEOSORVEGLIANZA
La registrazione è effettuata dal Comune di Ottati ed è finalizzata
alla tutela del patrimonio comunale e della sicurezza urbana.
Informativa semplificata resa ai sensi dell'art. 3 del provvedimento
dell'08 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.
Per il testo completo dell'informativa si rimanda al
documento pubblicato sul portale dell'Ente.

2. Il Cartello avrà un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.
3. L'informativa completa con i contenuti specificati dall'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sarà pubblicata all'interno del portale del Comune di Ottati.

ARTICOLO 11

AVVIO E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comune di Ottati comunica alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, ossia l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione mediante la pubblicazione all'albo e/o la rimozione dei cartelli.

ARTICOLO 12

MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.
2. Tutte le disposizioni regolamentari previgenti ed incompatibili con il presente Regolamento si intendono abrogate.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Elio Guadagno*

Il Segretario Comunale
F.to *Dott. Carlo Onnembo*

IL PRESENTE VERBALE è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ottati 25/06/2022



Il Segretario Comunale
Dott. *Carlo Onnembo*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267) informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, c. 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, rubricata al Reg. n. _____ del _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to *Elio Guadagno*

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. n. _____ del _____;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000);
- è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to *Elio Guadagno*